



**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**

**1° Sezione Civile**

Il Giudice dott. ssa Daniela Bianchini ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

nella causa civile iscritta al n. 79404 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2014, posta in deliberazione all'udienza del 19 luglio 2016, con termine per note, e promossa da:

**IL**,  
nato a Brikama (Gambia) il 1 \_\_\_\_\_ ed elettivamente domiciliato in Marzano di Nola (AV), via Roma n. 6, presso lo studio dell'Avv. Noemi Nuppi, che lo rappresenta e difende per delega a margine del ricorso;

**RICORRENTE**

**CONTRO**

**MINISTERO DELL'INTERNO**

in persona del Ministro *pro tempore*,

**RESISTENTE NON COSTITUITO**

e con l'intervento del P.M.,

**OGGETTO DELLA CAUSA:** riconoscimento dello *status* di rifugiato.

**Motivazione**

Premesso che con ricorso depositato in data 15 dicembre 2014 ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 25/2008, così come modificato dall'art. 19 del D.Lgs. 150/2011, nelle forme di cui all'art. 702 bis c.p.e., ( \_\_\_\_\_, nato a Brikama (Gambia) il \_\_\_\_\_), ha chiesto al Tribunale di voler annullare il provvedimento di rigetto della domanda di protezione internazionale emesso dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma in data \_\_\_\_\_

29 settembre 2014 (notificato in data 19 novembre 2014) e, per l'effetto, di voler riconoscere ad esso ricorrente: in via principale lo *status* di rifugiato ai sensi dell'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 1951, in via subordinata la protezione sussidiaria ex art. 14 del D.Lgs. 251/2007 ed in via ulteriormente subordinata la protezione umanitaria ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 6, del D.Lgs. 286/98;

che ha addotto, a sostegno della domanda, di aver lasciato il proprio paese alla fine di agosto 2012 perché ingiustamente accusato dal suo datore di lavoro di avere sottratto del denaro dall'incasso del negozio presso cui lavorava e per timore quindi di essere arrestato;

che il convenuto Dicastero non si è costituito in giudizio;

che la causa, istruita attraverso l'acquisizione della necessaria documentazione, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 19 luglio 2016 con termine per note;

ritenuto che il provvedimento della Commissione, pur succintamente motivato, ha dato conto delle specifiche ragioni poste a fondamento del diniego, avendo a volta ritenuto i fatti esposti dal richiedente di competenza della giustizia ordinaria e comunque non riconducibili alle previsioni di cui all'art. 1 della Convenzione di Ginevra ed escludendo, altresì, la configurabilità del rischio di danno grave nel senso indicato dall'art. 14 del D.Lgs. 251/2007, nonché la ricorrenza di gravi motivi di carattere umanitario ai sensi dell'art. 32, comma 3, del D.Lgs. 25/2008;

che, invero, quanto alla richiesta principale, volta al riconoscimento dello *status* di rifugiato, occorre ricordare che l'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951, ratificata dall'Italia con legge 24.7.1954 n. 722, definisce rifugiato chi, temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche o appartenenza ad un determinato gruppo sociale, ha dovuto lasciare il proprio paese e non può per tali motivi farvi rientro: definizione questa dalla quale si evince, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, che la generica gravità della situazione politico-economica del paese di origine del richiedente così come la mancanza dell'esercizio delle libertà democratiche non sono di per sé sufficienti a costituire i presupposti per il riconoscimento dello *status* reclamato, essendo invece necessario che la specifica situazione soggettiva del richiedente, in rapporto alle caratteristiche oggettive esistenti nello Stato di appartenenza, sia tale da far ritenere la sussistenza di un pericolo grave per l'incolumità della persona (cfr. per tutte Cons. Stato IV, 18.3.1999 n.201);

che puntuale riscontro dell'esattezza della suddetta interpretazione si ricava del resto dal più recente D.Lgs. 19.11.2007 n. 251 relativo all'attuazione della direttiva per l'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, il cui art. 3, nel dettare i criteri di valutazione delle norme di protezione internazionale,

nuove elezioni presidenziali, la Commissione Elettorale Indipendente ha annunciato che le elezioni sono state vinte dall'oppositore Adama Barrow. Tuttavia, il 9 dicembre, con lo sconcerto di molti gambiani e della comunità internazionale, il presidente Jammeh ha dichiarato di non accettare il risultato delle elezioni e ha chiesto lo svolgimento di nuove elezioni. Da allora e fino a quando l'ex presidente Jammeh non ha lasciato il paese, la tensione è stata molto alta in Gambia, con ufficiali della sicurezza in standby sparsi su tutto il territorio ed un forte senso di ansietà da parte della popolazione. In una nota dell'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani si legge: "L'aumento della presenza militare in tutto il Gambia da quando il presidente Yahya Jammeh ha rifiutato il risultato elettorale rischia di accrescere l'attuale clima di intimidazione e persecuzione nel Paese", ha dichiarato l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani Zeid Ra'ad Al Hussein "Ciò è estremamente preoccupante in considerazione del numero elevatissimo di violazioni dei diritti umani in Gambia, incluso l'uso eccessivo della forza nei confronti dei manifestanti, le detenzioni arbitrarie, i decessi avvenuti in custodia nonché le accuse di tortura e maltrattamenti dei detenuti". A fronte di tale situazione e del pericolo di una guerra con i paesi vicini, molti gambiani hanno iniziato a fuggire dal paese per rifugiarsi in Senegal (v. COI Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo del 16 gennaio 2017). Successivamente, il paese ha finalmente dichiarato l'avvenuta restaurazione della democrazia, del rispetto dei diritti umani e delle libertà sancite dalla costituzione, la condanna della violenza e la promozione della libertà. Il presidente eletto, Adama Barrow, dopo aver trascorso un lungo periodo in Senegal, a Dakar, per ragioni di sicurezza, ha raggiunto il Gambia il 26 gennaio 2017, il giorno stesso in cui il presidente uscente, Jammeh, ha lasciato il paese per cercare asilo in Guinea Equatoriale. Vi sono state le prime scarcerazioni di oppositori politici e la promessa di restaurare la democrazia ed il rispetto dei diritti umani. La situazione è, quindi, in evoluzione, ma la transizione sarà probabilmente lunga, richiedendo la rifondazione di tutto il sistema penale e carcerario, compresi i giudici ed i vertici delle forze di sicurezza governative, nominati dall'ex dittatore. Deve ritenersi, quindi, che il richiedente, rischiando di venire arrestato al suo rientro in patria, rischi di subire in carcere condizioni disumane e degradanti. Né vi sarebbe alcuna garanzia di subire un processo giusto.

che, pertanto, deve essere accolta la domanda subordinata, volta al riconoscimento della protezione sussidiaria, ricorrendo, come sopra rilevato, l'ipotesi di danno grave di cui all'art. 14, lettera b), del D.Lgs. 251/2007;

che le spese legali possono essere compensate in considerazione della natura del giudizio e della mancata contestazione della domanda;

**P.Q.M.**

visto l'art. 702 bis c.p.c., il Tribunale così provvede:

1) annulla il provvedimento impugnato;

- 2) dichiara la sussistenza in capo al [redacted], nato a Brikama (Gambia) il [redacted] del diritto ad ottenere dallo Stato italiano la protezione sussidiaria;
- 3) dichiara compensate le spese legali.

Roma 14 marzo 2017

Il Giudice  
Dott.ssa Daniela Bianchini



6.

2017  
28/3

